

**MISURE DI PROTEZIONE ANTI-COVID-19 PER I MUSEI ALTOATESINI (Fase 2)**

Versione 7, 15 luglio 2020 (gli aggiornamenti recenti sono redatti in **blu**, l'ultimissimo aggiornamento in **verde**)

Ai sensi della Legge provinciale n. 4 dell'8 maggio 2020, in Alto Adige i musei potranno riaprire a partire dall'11 maggio 2020, a condizione che osservino le vigenti misure di protezione per i visitatori e le visitatrici. L'obiettivo della Giunta provinciale è la ripresa quanto più rapida possibile delle attività artistiche e culturali e il graduale ritorno alla normalità. Fatte salve le vigenti disposizioni di legge, il presente documento raccoglie una serie di raccomandazioni che intendono servire da orientamento per il mondo museale altoatesino. E' responsabilità dei singoli musei mettere in atto le norme di legge sulla base dei presupposti, vari e diversi, dei singoli musei.

Le misure di protezione citate (colonna a destra) sono pensate come raccomandazioni che integrano le disposizioni di legge. Per ulteriori dettagli è indispensabile la consultazione della relativa sezione della legge.

Questo documento viene aggiornato costantemente. Vi preghiamo di prestare attenzione ad utilizzare la versione più recente.

QUADRO NORMATIVO

Legge provinciale n. 4 dell'8 maggio 2020: Art. 1, c. 6, 7, 11, 12, 16

Allegato A: I. Misure generali, II. Misure specifiche per le attività economiche ed altre attività qui menzionate, II. A Misure specifiche nel commercio (valide per gli shop dei musei), II. D Misure specifiche per le attività di ristorazione (valide per musei con offerta gastronomica), II. G Misure specifiche per attività culturali.

Allegato B: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

Delibera della Giunta Provinciale n. 533 del 14/07/2020: aggiornamento Allegato A.

ESTRATTI DELLA LEGGE PROVINCIALE	RACCOMANDAZIONI DI PRASSI MUSEALE
<p><i>Art. 1, c. 16:</i> A decorrere dall'11 maggio 2020 le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, riprendono piena attività a condizione che sia possibile osservare il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12.</p> <p><i>Art. 1, c. 12:</i> Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui all'allegato A, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per dare un segnale positivo di ripartenza, si suggerisce ai musei di aprire il prima possibile. A seconda della specifica situazione, si può anche considerare un'apertura ad orario o ad offerta ridotta. - Adeguata comunicazione della riapertura e degli orari (sito web del museo, Associazione turistica, ev. social media e stampa) - Per permettere di raccogliere centralmente tutte le informazioni sulle riaperture, si invita i musei a comunicarle per tempo all'Ufficio Musei e ricerca museale



Allegato A, Punto II L:

c. 2: A partire **dal 15 luglio 2020** sono consentiti eventi pubblici e manifestazioni pubbliche con la somministrazione di cibi e bevande se le misure specifiche per la ristorazione possono essere osservate e in ogni caso i partecipanti vengono serviti ai propri posti a sedere.

c. 3: La disposizione e l'occupazione delle sedie, nonché la sistemazione delle persone devono garantire che:

- venga mantenuta una distanza stabile tra le persone di **almeno 1 metro** tra persone **senza protezione delle vie respiratorie**;
- **la distanza minima di 1 metro può essere ridotta in caso di protezione delle vie respiratorie** o se tra le persone sono installati dispositivi di separazione adeguati.
- per distanza si intende la distanza da centro sedia a centro sedia.
- la distanza tra le file delle sedie deve misurare tra schienale e schienale almeno 80 cm.

c. 4: Nei luoghi chiusi e nelle aree delimitate in cui non siano previsti posti a sedere o non siano previsti per tutti i presenti, l'accesso è limitato mediante il **rispetto della regola del 1/5** per evitare una densità di persone troppo elevata.

c. 6: L'entrata e l'uscita delle persone sono regolate con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire che le distanze di sicurezza tra le persone possano essere mantenute in ogni momento.

Allegato A, punto II G, c. 2: Le attività addestrative e le attività di formazione di qualsiasi tipo ... possono essere esercitate nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto II., 2 – 5. Esse possono essere esercitate svolte solo su prenotazione.

- Dal 6/6/2020 sono consentite manifestazioni pubbliche, anche all'aperto; **dal 15/7/2020 è consentita la somministrazione di cibi e bevande previa osservanza delle disposizioni prescritte per la ristorazione e servendo i partecipanti nei posti a sedere.**
- Per manifestazioni pubbliche, vale la regola della distanza interpersonale di 1 metro senza protezione (riducibile se presenti dei separatori o protezione delle vie respiratorie).
- Per le manifestazioni pubbliche, prevedere se possibile posti a sedere a distanza di sicurezza per tutti i presenti; **qualora ciò non fosse possibile, vale la regola dell'1/5.**
- Per le manifestazioni pubbliche, prevedere sistemi di regolazione dell'accesso, personale di sorveglianza e eventuale prenotazione.
- Per le visite guidate e le attività di mediazione (workshop, didattica museale, ecc.) vale l'osservanza delle regole di distanziamento e igieniche
- Le visite guidate e le attività di mediazione (workshop, didattica museale, ecc.) devono svolgersi solo su prenotazione.
- Non è più obbligatoria la misurazione della temperatura corporea.



<p><u>Allegato A, punto I, c. 1:</u> All'aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente...</p> <p><u>Allegato A, punto I, c. 2:</u> Non esiste un obbligo generale di indossare una protezione delle vie respiratorie, tranne che al di sotto di 1 metro di distanza interpersonale. È fatta eccezione per i membri dello stesso nucleo familiare convivente.</p> <p><u>Allegato A, punto I, c. 3:</u> In tutti i casi dove vi siano potenziali assembramenti, quando vi sia la possibilità concreta di incrociare o incontrare altre persone, senza che si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro (come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc...) è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie.</p> <p><u>Allegato A, punto I, c. 4:</u> In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, tutti indistintamente devono usare le protezioni delle vie respiratorie se non è possibile mantenere stabilmente la distanza di 1 metro.</p> <p><u>Allegato A, punto I, c. 5:</u> Come protezioni delle vie respiratorie sono utilizzate mascherine chirurgiche monouso o, in alternativa, mascherine in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio, che, se indossate correttamente, assicurano la copertura della bocca e del naso. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con la copertura della bocca e del naso di cui al presente comma.</p> <p><u>Allegato A, punto I, c. 7:</u> I proprietari di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d'accesso per evitare assembramenti all'interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, corridoi e relative vicinanze che non consentono più il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Distanza interpersonale di 1 metro; al di sotto di essa, obbligo di protezione delle vie respiratorie. - Eventuale messa a disposizione di mascherine monouso alla cassa - In caso di contatto diretto con i visitatori e le visitatrici, oltre all'utilizzo di una protezione per naso e bocca, si raccomanda di indossare guanti. - In linea di principio, la comunicazione con visitatrici e visitatori dovrebbe svolgersi senza contatto diretto. - Anche nella consegna di denaro contante (per es. in occasione della chiusura di cassa), oggetti, documenti o altro, si raccomanda di utilizzare guanti. - Determinazione di un numero massimo di visitatrici e visitatori nel museo, con l'obiettivo che si possano distribuire in maniera adeguata nei suoi locali (ev. anche di un numero massimo di persone per stanza, a seconda della struttura del museo e dell'organizzazione del flusso dei visitatori). - Calcolo del numero massimo di visitatori sulla base della superficie complessiva dello spazio espositivo (ev. anche per stanza, a seconda della necessità: struttura, pericolo di code di fronte a determinati oggetti). Ciò vale per le strutture non inferiori a 50 mq. - Se necessario, si può prevedere personale di sorveglianza aggiuntivo, che faccia in modo che le visitatrici e i visitatori si distribuiscano bene negli spazi disponibili e osservino la necessaria distanza. - Apposizione di pannelli informativi sulla distribuzione dei visitatori all'ingresso e nelle singole stanze. - Alle persone appartenenti a gruppi a rischio (ad es. gli anziani) è possibile assegnare dei lassi di tempo specifici per la visita. - Impedire l'accesso alle stanze o agli oggetti espositivi quando non è possibile
--	--



Allegato A, punto II, c. 1: Per tutte le attività, dove non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata, **viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona per 5 mq.** I proprietari o gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa regola dell'1/5 in caso di superfici superiori ai 50 mq.

Allegato A, punto II A, c. 6: ... Nei giorni festivi e di domenica **fino a fine giugno 2020** i negozi rimangono chiusi.

osservare le regole di distanziamento e igieniche (o l'accesso limitato).

- Utilizzo limitato dell'ascensore
- Eventualmente, regolamentare o indirizzare concretamente il flusso dei visitatori stanza per stanza (ad es. con un percorso chiaramente segnalato in caso di ambienti stretti o corridoi)
- Segnavia sulla pavimentazione per regolare il flusso dei visitatori o per aiutare una loro migliore distribuzione nella stanza
- E' possibile evitare la formazione di code alla cassa utilizzando distanziatori o segnalatori di distanza e adeguate tabelle informative all'ingresso.
- Ove possibile la vendita dei biglietti deve avvenire online (anche in questo modo si può evitare la formazione di code)
- Se possibile, l'area della cassa può essere separata da un dispositivo protettivo, ad es. di plexiglas (in caso di uno shop del museo, il dispositivo protettivo per separare l'area della cassa è prescritto per legge, vedasi *Allegato A, II. A Misure specifiche nel commercio, c. 5*)
- **A partire dal 1° luglio 2020, il commercio al dettaglio e quindi anche lo shop del museo possono rimanere aperti la domenica e nei festivi**
- Accesso controllato e scaglionato dei visitatori
- Visitatori e visitatrici devono toccare il meno possibile le superfici (ev. usare dei distanziatori o dei segnalatori di distanza)
- Rendere disponibili all'ingresso e su ogni piano (ev. anche in prossimità di determinati oggetti) tabelle, brochure o flyer informativi per i visitatori con tutte le necessarie informazioni sulle regole igieniche e di distanziamento
- Eventualmente può essere utilizzata anche una piccola mascotte (magari con "branding"), per far prendere confidenza ai visitatori, e soprattutto ai bambini, con



	<p>le regole in maniera più amichevole e accessibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare eventualmente anche personale aggiuntivo per informare sulle regole igieniche e di distanziamento.
<p><u>Allegato A, punto I, c. 6:</u> Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, deve sempre e ovunque essere possibile per gli utenti la disinfezione delle mani. ...</p> <p><u>Allegato A, punto II, c. 4:</u> Ai sensi del punto I. 6 deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, in caso di utilizzo da parte dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mettere a disposizione nelle toilette sapone e tovagliette monouso - Mettere a disposizione all'ingresso e all'uscita, su ogni piano e all'ingresso e all'uscita delle toilette sistemi per la disinfezione delle mani - Disinfettare dopo ogni utilizzo apparecchiature come audioguide o stazioni hand-on
<p><u>Allegato A, punto II, c. 2:</u> Deve essere garantita la pulizia e l'igiene ambientale periodica, almeno una volta al giorno.</p> <p><u>Allegato A, punto II, c. 3:</u> Deve essere garantita, se realizzabile, una adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d'aria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentare la frequenza delle pulizie operata dal personale addetto (in particolare nelle toilette) - Le superfici che vengono toccate spesso vanno disinfettate con maggiore frequenza e regolarmente - La disinfezione delle audioguide può essere effettuata subito dopo l'utilizzo dal personale addetto alla loro distribuzione - La disinfezione dei touchscreen e delle stazioni hand-on può essere effettuata regolarmente dal personale del museo - E' possibile redigere dei protocolli per la pulizia - Dovunque possibile le porte devono rimanere aperte per permettere una migliore areazione e evitare di toccare inutilmente le maniglie.
<p><u>Art. I, c. 7:</u> I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico curante. ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - E' possibile negare l'ingresso alle persone con febbre e altri sintomi influenzali (la misurazione della temperatura non è obbligatoria per i visitatori)



Per le misure di protezione riferite allo **shop del museo** si rimanda all'*Allegato A, Punto II. A Misure specifiche nel commercio* della sopraccitata legge provinciale n. 4 dell'8 maggio 2020. [A partire dal 1° luglio 2020 gli shop del museo possono tenere aperto anche la domenica e nei festivi \(Allegato A, Punto II. A, c. 6 LP 4/2020\).](#)

Per le misure di protezione riferite all'**attività gastronomica al museo** si rimanda all' *II. D Misure specifiche per le attività di ristorazione* della legge provinciale n. 4 dell'8 maggio 2020.

Per le misure di protezione riferite alla **tutela di chi lavora al museo** *Allegato B: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali* della legge provinciale n. 4 dell'8 maggio 2020.

Link utili:

Protezione civile altoatesina:
www.provincia.bz.it/coronavirus

Musei e Covid-19: Linee guida nazionali e internazionali raccolte da Icom Italia
<http://www.icom-italia.org/musei-e-covid-19/>

ICOM-Österreich (raccomandazioni)
http://icom-oesterreich.at/sites/icom-oesterreich.at/files/attachments/covid19_schutzmassnahmen_23042020_0.pdf

Direzione generale Musei del Ministero Beni culturali
<http://musei.beniculturali.it>

Persona di riferimento per chiarimenti:

Igor Bianco, Ufficio Musei e ricerca museale, igor.bianco@provincia.bz.it. Tel. 0471/416841